

La Commissione ritiene che la prova della propria identità con l'indicazione di una banca, di un numero di conto o di un numero della carta di credito dovrebbe essere normalmente considerata sufficiente dagli operatori interessati; tale possibilità è peraltro offerta da almeno uno degli operatori del mercato belga. Infine, si ricorda che è possibile presentare un ricorso in merito alle relazioni con gli operatori belgi di telecomunicazione presso il servizio belga di mediazione (Ombudsman) in materia di telecomunicazioni, che è l'organo competente per trattarli.

(¹) Cfr. causa Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, sentenza del 6 giugno 2000, causa C-281/98, paragrafi da 32 a 36.

(²) GU L 101 del 1.4.1998.

(2002/C 40 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4159/00
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Crisi della BSE

Nel bilancio 2001 l'Unione europea ha deciso di stanziare 65,5 milioni di euro per l'esecuzione di test anti-BSE e altri 6 miliardi di euro a sostegno dei produttori di carni bovine. Già oggi risulta che questi stanziamenti sicuramente non basteranno, dal momento che i costi provocati dalla crisi della BSE in Europa sono un po' più alti di quanto sinora previsto.

Si chiede pertanto alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Intende la Commissione adoperarsi affinché il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di stanziare fondi supplementari (bilancio suppletivo) per far fronte alla crisi della BSE?
2. In caso affermativo, quale importo proporrà la Commissione a tal fine?
3. Sono già disponibili stime o valutazioni più precise sui costi che l'Europa dovrà sostenere nel 2001 e negli anni successivi per il superamento della crisi della BSE?
4. Sono già disponibili stime o valutazioni più precise sui gruppi di persone o gruppi di interesse in Europa che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi della BSE e che devono pertanto ottenere dagli Stati membri e dall'UE aiuti supplementari?
5. Esistono già indicazioni concrete (negoziati, colloqui) sul criterio con il quale saranno ripartiti fra gli Stati membri i fondi messi a disposizione dall'Unione per il superamento della crisi della BSE e quale sarà la quota di spesa di cui dovranno farsi carico i singoli Stati membri?
6. In base a quale rapporto saranno ripartiti, fra i gruppi colpiti dalla crisi, gli stanziamenti previsti nel bilancio e quelli ancora da prevedere (bilancio suppletivo)?
 - a) Quanti dei fondi complessivi saranno destinati agli allevatori di bovini?
 - b) Quanti dei fondi complessivi saranno destinati ai produttori di mangimi?
 - c) Quanti dei fondi complessivi saranno destinati ad altre aziende, ad esempio imprese di trasformazione delle carni bovine (stabilimenti per la lavorazione della carne, di salumi, macelli, ecc.)?
 - d) Quanti dei fondi complessivi saranno destinati ad altri gruppi colpiti dalla crisi?
7. Esiste già qualche indicazione o decisione sul momento e le modalità secondo cui dovrebbero avvenire i pagamenti ai gruppi in questione?

La Commissione intende adoperarsi per garantire che determinati gruppi, ad esempio aziende agricole, macelli, imprese per la lavorazione di carni bovine, produttori di mangimi, ecc., colpiti in modo particolarmente grave dalla crisi della BSE e finiti in questa situazione senza alcuna colpa, possano contare su misure urgenti in grado di impedire il loro tracollo economico (fallimento in seguito ad una chiusura prolungata dell'azienda)? A tal fine andrebbe istituito un Fondo per aiuti d'urgenza.

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(3 settembre 2001)

Le misure adottate per combattere l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) non hanno mai reso né mai renderanno necessario proporre un bilancio suppletivo per coprire i costi sostenuti. Il finanziamento di tali misure è stato ottenuto in gran parte grazie ad un sistema di cofinanziamento comunitario.

A parte i costi dei test sugli animali, il costo diretto legato alla BSE per il bilancio comunitario riguarda gli interventi pubblici, il regime di acquisti istituito dal regolamento (CE) n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽¹⁾, e le misure adottate dal Consiglio in base al cosiddetto piano in 7 punti nel giugno 2001.

Per quanto riguarda il regime di acquisti, il bilancio comunitario per il 2001 ha previsto che il costo totale dovrebbe essere di 700 milioni di euro, partendo dal presupposto che sarebbero state acquistate 530 000 tonnellate nel quadro del regime. In realtà solo 240 000 tonnellate sono state acquistate al termine del regime.

Il piano in 7 punti porterà probabilmente ad un aumento delle spese del bilancio comunitario fino al 2003, compresi gli acquisti d'intervento supplementari. Dopo il 2003, le misure relative alla riduzione dei criteri di densità, del massimale dei premi ecc. dovrebbero consentire al bilancio comunitario di realizzare economie.

Non è stata presa in considerazione la concessione di alcuna misura di aiuto comunitario per categorie professionali o gruppi di interesse specifici. Quando si prevede di accordare un aiuto nazionale, spetta alla Commissione valutare la compatibilità di quest'ultimo con le sovvenzioni già accordate, soprattutto alla luce delle disposizioni della PAC.

I fondi stanziati dalla Commissione per far fronte alla crisi della BSE non vengono a priori suddivisi fra gli Stati membri. Nel quadro dei regimi di acquisto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2777/2000 e (CE) n. 690/2001⁽²⁾ la Comunità finanzia il 70% del prezzo d'acquisto, mentre gli Stati membri finanziano tutte le altre spese di applicazione dei regimi.

La Commissione non dispone di informazioni sul modo in cui vengono ripartiti i benefici derivanti dalle misure di aiuto fra i diversi operatori del mercato.

La Commissione non dispone né della base giuridica né delle possibilità finanziarie per istituire un Fondo per aiuti d'urgenza.

Tutti gli sforzi sono stati destinati invece a consentire una ripresa generale del mercato delle carni bovine grazie, in particolare, alle seguenti misure:

- acquisti di carne idonea al consumo umano,
- regimi di acquisti specifici (vedi sopra),
- misure supplementari in materia di sicurezza alimentare, in particolare per quanto riguarda la BSE,
- campagne d'informazione nella Comunità e nei paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 321 del 19.12.2000.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001.

(2002/C 40 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0056/01
di Carlos Coelho (PPE-DE) alla Commissione**

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Piano di azione e-europe 2002 – Salute em linha

Durante il Consiglio di Feira è stato approvato il piano di azione e-europe 2002 che, malgrado sia poco, ha costituito un passo destinato a migliorare la qualità della salute negli Stati membri.

Può quindi la Commissione fornire tutte le informazioni disponibile sul piano di azione, nonché il punto della situazione dei lavori volti a rendere compatibili nei vari paesi dell'Unione, i «Registri medici elettronici» che dovranno contribuire a una migliore circolazione delle persone e delle informazioni nel settore sanitario?